



La Giunta Provinciale: visto l'art.18 della Legge Statale n.157 dell'11 febbraio 1992 e successive modifiche, visto l'art.50 della Legge Regionale n.8 del 15 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, vista la Legge Regionale n. 1 del 02 Marzo 2009, viste le proprie deliberazioni, immediatamente esecutive, pubblica il seguente

CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE 2011/2012

a.1 Anticipazione della stagione venatoria:

nelle giornate di giovedì 01/09/2011, domenica 04/09/2011, giovedì 08/09/2011, domenica 11/09/2011, giovedì 15/09/2011 e' consentito l'esercizio venatorio esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo fino alle ore 12.00

a) negli Ambiti Territoriali Caccia ATC FE/1, ATC FE/2, ATC FE/6, ATC FE/7, ATC FE/8, ATC FE/9

b) nelle Aziende Faunistiche Venatorie fatta eccezione per quelle ricadenti all'interno delle aree di pre-Parco del Parco Regionale del Delta del Po per le quali l'esercizio venatorio ha inizio il 18 Settembre 2011

alle seguenti specie:

Tortora (Streptopelia turtur) - esclusivamente nelle tre giornate fisse di giovedì 01 settembre, domenica 04 settembre e giovedì 08 settembre;
Gazza (Pica pica) - **Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)** - **Ghiandaia (Garrulus glandarius)** - esclusivamente nelle giornate fisse di giovedì 01/09/2011, domenica 04/09/2011, giovedì 08/09/2011, domenica 11/09/2011 e giovedì 15/09/2011.

Negli AA.TT.CC. dove e' consentito l'esercizio venatorio, l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia sono vietati soltanto negli orari in cui l'esercizio venatorio e' consentito.

a.2 - Nelle aree di pre - Parco la stagione venatoria non ricadenti nelle zone di pre - Parco da giovedì 1 settembre 2011, l'esercizio venatorio è consentito a norma del Calendario Regionale vigente, limitatamente al Fagiano ed al Germano reale provenienti da allevamento, per cinque giornate settimanali secondo gli orari del presente calendario e senza limitazione di forma di caccia.

a.2 - Nelle aree di pre - Parco la stagione venatoria avrà inizio con l'apertura generale della caccia stabilita per il 18 settembre 2011, secondo le modalità e le limitazioni particolari previste dall'apposito Regolamento speciale in vigore.

a.3 - L'apertura generale della caccia è stabilita per il 18 settembre 2011 e la stagione venatoria terminerà il 30 gennaio 2012 nelle giornate e con le modalità previste dal Calendario Regionale vigente e dalle presenti modifiche integrative.

a.4 - Limitazione degli orari di caccia

Dal 1 settembre 2011 al 30 gennaio 2012 l'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Provinciale:

| ORARI VENATORI VIGENTI NEGLI AA.TT.CC. | | | | | ORARI VENATORI VIGENTI IN AZIENDE VENATORIE | | | | | ORARI VENATORI VIGENTI IN PRE-PARCO | | | | |
|--|-----------------|----------|----------------|----------|---|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|----------------|----------|
| PERIODO | ALLA MIGRATORIA | | ALLA STANZIALE | | PERIODO | ALLA MIGRATORIA | | ALLA STANZIALE | | PERIODO | ALLA MIGRATORIA | | ALLA STANZIALE | |
| | Dalle ore | Alle ore | Dalle ore | Alle ore | | Dalle ore | Alle ore | Dalle ore | Alle ore | | Dalle ore | Alle ore | Dalle ore | Alle ore |
| 01/09/2011 15/09/2011 | 5,45 | 12,00 | | | 01/09/2011 15/09/2011 | 5,45 | 12.00AFV 19.05ATV | 6,45 ATV | 19,00 ATV | 01/09/2011 15/09/2011 | | | | |
| 18/09/2011 | 5,45 | 19,05 | 6,45 | 12,00 | 18/09/2011 | 5,45 | 19,05 | 6,45 | 12.00AFV 19.05ATV | 18/09/2011 | 5,45 | 12,00 | 6,45 | 12,00 |
| 19/09/2011 25/09/2011 | 6,05 | 19,05 | 7,05 | 12,00 | 19/09/2011 25/09/2011 | 6,05 | 19,05 | 7,05 | 19,05 | 19/09/2011 25/09/2011 | 6,05 | 12,00 | 7,05 | 12,00 |
| 26/09/2011 02/10/2011 | 6,20 | 18,45 | 7,20 | 12,00 | 26/09/2011 02/10/2011 | 6,20 | 18,45 | 7,20 | 18,45 | 26/09/2011 02/10/2011 | 6,20 | 16,30 | 7,20 | 12,00 |
| 03/10/2011 09/10/2011 | 6,30 | 18,15 | 7,30 | 12,00 | 03/10/2011 09/10/2011 | 6,30 | 18,15 | 7,30 | 18,15 | 03/10/2011 09/10/2011 | 6,30 | 16,30 | 7,30 | 12,00 |
| 10/10/2011 29/10/2011 | 6,30 | 18,15 | 7,30 | 18,15 | 10/10/2011 29/10/2011 | 6,30 | 18,15 | 7,30 | 18,15 | 10/10/2011 29/10/2011 | 6,30 | 16,30 | 7,30 | 16,30 |
| 30/10/2011 06/11/2011 | 5,50 | 16,55 | 6,50 | 16,55 | 30/10/2011 06/11/2011 | 5,50 | 16,55 | 6,50 | 16,55 | 30/10/2011 06/11/2011 | 5,50 | 16,30 | 6,50 | 16,30 |
| 07/11/2011 20/11/2011 | 6,20 | 16,45 | 7,20 | 16,45 | 07/11/2011 20/11/2011 | 6,20 | 16,45 | 7,20 | 16,45 | 07/11/2011 20/11/2011 | 6,20 | 16,30 | 7,20 | 16,30 |
| 21/11/2011 04/12/2011 | 6,35 | 16,35 | 7,35 | 16,35 | 21/11/2011 04/12/2011 | 6,35 | 16,35 | 7,35 | 16,35 | 21/11/2011 04/12/2011 | 6,35 | 16,30 | 7,35 | 16,30 |
| 05/12/2011 25/12/2011 | 6,35 | 16,40 | | | 05/12/2011 25/12/2011 | 6,35 | 16,40 | 7,35 | 16,40 | 05/12/2011 25/12/2011 | 6,35 | 16,30 | | |
| 26/12/2011 08/01/2012 | 6,50 | 16,55 | | | 26/12/2011 08/01/2012 | 6,50 | 16,55 | 7,50 | 16,55 | 26/12/2011 08/01/2012 | 6,50 | 16,30 | | |
| 09/01/2012 30/01/2012 | 6,40 | 17,15 | | | 09/01/2012 30/01/2012 | 6,40 | 17,15 | 7,40 | 17,15 | 09/01/2012 30/01/2012 | 6,40 | 16,30 | | |

Gli orari sopra esposti si riferiscono all'ora "solare" quando vige l'ora solare e all'ora "legale" quando vige l'ora legale.

Nelle AA.FF.VV. per le giornate di giovedì 01/09/2011, domenica 04/09/2011, giovedì 08/09/2011, domenica 11/09/2011 e giovedì 15/09/2011, l'orario di chiusura dell'esercizio venatorio alla fauna migratoria è fissato alle ore 12,00.

Nelle AA.FF.VV. per la giornata del 18/09/2011, l'orario di chiusura dell'esercizio venatorio alla fauna stanziale è anticipato alle ore 12,00.

N.B. Dall'ora di inizio della caccia alla selvaggina migratoria, a quella di inizio della caccia alla selvaggina stanziale, l'esercizio venatorio è consentito solo ed esclusivamente da appostamento fisso e temporaneo.

Nel periodo 18/09/2011 - 09/10/2011 dall'ora di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale (ore 12,00) all'ora di chiusura della caccia alla selvaggina migratoria, l'esercizio venatorio è consentito solo da appostamento fisso e temporaneo. In questo periodo il cacciatore non deve detenere, in deposito, all'interno del capanno, nessun capo di selvaggina stanziale.

a.5 - Limitazione dei periodi di caccia alle specie stanziali e migratorie

L'esercizio venatorio alle seguenti specie è consentito esclusivamente nel periodo di seguito indicato:

- Starna (*Perdix perdix*) dal 18 settembre 2011 (come da calendario venatorio regionale) al 30 novembre 2011 esclusivamente nelle AA.VV. che effettuano ripopolamenti autorizzati In tutti gli AA.TT.CC. e nel pre-Parco è fatto assoluto divieto di abbattimento della Starna, fatta esclusione per le AA.VV. che effettuino ripopolamenti di Starne autorizzati dalla Provincia.
- Lepre (*Lepus europaeus*) dal 18 settembre 2011 (come da calendario venatorio regionale) al 4 dicembre 2011 compreso (chiusura anticipata rispetto al calendario venatorio regionale)
- Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) dal 18 settembre 2011 (come da calendario venatorio regionale) al 4 dicembre 2011 compreso (chiusura anticipata rispetto al calendario venatorio regionale)
- Fagiano (*Phasianus colchicus*) dal 18 settembre 2011 (come da calendario venatorio regionale) al 4 dicembre 2011 compreso (chiusura anticipata rispetto al calendario venatorio regionale). Nelle AA.FF.VV. e le AA.TT.VV. l'abbattimento del Fagiano avviene come da calendario venatorio regionale.

a.6 - Limitazioni delle forme di caccia dal 05/12/2011 al 30/01/2012 e dal 18/09/2011 al 09/10/2011

Nel periodo 05 dicembre 2011 - 30 gennaio 2012 l'esercizio venatorio è consentito soltanto da appostamento fisso o temporaneo, fatta eccezione per le valli, i bacini naturali ed artificiali (esclusi i maceri e i bacini nei quali esistono gli appostamenti fissi di acqua autorizzati), nonché nelle stoppie di risaia compresi gli argini di delimitazione fra due bacini ed i corsi d'acqua di seguito indicati ed entro i 25 metri dalla battigia, ove è consentita la caccia in forma vagante con l'uso del cane da ferma nel rispetto delle distanze e delle norme vigenti:

- Fiume Po e Po di Goro
- Fiume Reno
- Fiume Idice
- Fiume Sillaro
- Fiume Panaro
- Canale di Cento
- Canale Bondiolo - Allacciate di Felonica
- Canale Rusco - Canale di Bagnoli - Fossa Reggiana
- Canale Cavo Napoleonico
- Canale Bianco
- Canale di Burana
- Canale Po di Volano e risvolte
- Canale Po di Primaro
- Canale Circondariale Mezzano N.O.
- Canale Circondariale Mezzano S.E.
- Fosse Unite Sabbiosola - Benvignante
- Canale Bella
- Canale Seminato
- Canale Campo Cicco
- Canale Derivazione (nel tratto che va dal Fiume Panaro al Canale di Cento)
- Canale Maestro
- Canale Leone
- Canale Angelino (imbocco superiore mt. 10)
- Canale Cavamento Palata
- Canale Fossalta Inferiore
- Canale di Bando
- Canale diversivo sx e dx Bondiolo
- Canale Cavo dx e sx Bondiolo
- Canale Fossa Lata
- Canale Dogaro Uguzzone
- Canale Lorgana (dal confine di Provincia all'Idrovoro Saiarino)
- Canale Bentivoglio
- Canale Malca
- Canale Fascinata
- Canale Fossalta
- Canale Quarantoli
- Diversivo di Portomaggiore
- Collettore Acque Alte
- Collettore Acque Basse
- Collettore in sinistra Idice Acque Alte (Canale Zena o Canale della Botte)
- Collettore Trebba
- Scolo Principale - Scolo Principale Superiore
- Scolo Vallicelle (Tratto da S.Bartolomeo in Bosco a Marrara)
- Condotto Generale
- Fossa Masi - Fossa Gattola - Convogliatore
- Fossa Lavezzola
- Fossa Sabbiosola
- Fossa Benvignante
- Fossa Molino
- Scolo Scorsuro
- Scolo Scorsuro

Nello stesso periodo (05 dicembre 2011 - 30 gennaio 2012) nelle zone di pre - Parco, l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria è consentito esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo ai sensi del Regolamento adottato dal Consiglio Provinciale, tranne che per la caccia al Beccaccino in forma vagante nelle sole stoppie di risaia compresi gli argini di delimitazione fra due bacini.

a.7 - Particolari limitazioni e prescrizioni

Qualora, durante l'esercizio venatorio effettuato regolarmente lungo i margini dei fondi sottratti alla caccia (Art. 15 L.R. 8/94 e s. m. i.), il cane involontariamente e casualmente entri nel divieto suddetto, il cacciatore deve procedere immediatamente al suo recupero con fucile scarico (senza cartucce nel serbatoio) e chiuso in busta.

A.T.C. FE/3 e FE/4

Dal 3 ottobre al 30 gennaio 2012, nell'area compresa tra S.S. Romea e il mare, l'esercizio venatorio negli ATC FE/3 e ATC FE/4 è consentito esclusivamente nelle giornate di giovedì-sabato-domenica secondo gli orari stabiliti dal calendario venatorio provinciale. L'esercizio venatorio al colombaccio è consentito nella sola forma da appostamento fisso e/o temporaneo.

A.T.C. FE/5

Oltre al martedì e al venerdì, è considerata di "silenzio venatorio" anche la giornata di lunedì. Ad ogni cacciatore iscritto viene assegnato un gruppo di due giornate settimanali così definite:

Gruppo 1) mercoledì e domenica Gruppo 2) giovedì e sabato. Il cacciatore potrà cacciare la selvaggina stanziale solo nelle giornate assegnate, fatta eccezione per le giornate di domenica 18/09/2011 e giovedì 22/09/2011 nelle quali potranno cacciare tutti gli iscritti indipendentemente dal gruppo di giornate assegnato.

L'esercizio venatorio alla sola selvaggina migratoria, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, è consentito anche nelle giornate al di fuori di quelle assegnate, fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di cui sopra.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti fino al 15 settembre 2011 compreso, nelle sole giornate di giovedì e domenica secondo gli orari indicati dal Calendario Provinciale.

E' fatto inoltre divieto di:

- esercitare nel periodo 05/12/2011 – 30/01/2012 la caccia in forma vagante nei bacini di risaia siano essi allagati o no;
- usare il cane segugio e/o derivato.

Limitazione del carniere: è consentito l'abbattimento di non più di 7 capi di lepre nella stagione venatoria.

A.T.C. FE/9

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nelle sole giornate di giovedì, sabato e domenica dal 15 Agosto al 15 Settembre 2011 compresi secondo gli orari indicati dal calendario venatorio provinciale.

Dall'ora di inizio della caccia alla selvaggina migratoria, a quella di inizio della caccia alla selvaggina stanziale, l'esercizio venatorio è consentito nel tratto di canale Circondariale ricadente in ATC FE/9 di Argenta, lungo il quale è consentito l'esercizio venatorio in forma vagante, anche con l'uso del cane da ferma, esclusivamente alle specie di selvaggina migratoria, tranne la Moretta (*Aythya fuligula*), indicate nel calendario vigente (2011/2012).

b.1 – Categorie di terreni considerati in attualità di coltivazione:

I Colture floreali: sono considerate tali tutte le forme di coltivazione di piante il cui fiore costituisce il prodotto finale di primaria utilizzazione economica;

II Colture di serra: sono considerate tali tutti i tipi di colture aventi la serra come base di sviluppo vegetazionale, sotto qualsiasi forma tecnica venga esercitata;

III Colture di vivaio: sono considerate tali la messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione;

IV Prati artificiali irrigui: sono considerati tali i terreni coperti da erbe seminate artificialmente la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate;

V Vigneti e frutteti: sono considerati tali i terreni coperti da arbusti o da albero da frutto sotto qualsiasi forma tecnica vengano organizzati ed anche i frutteti ed i vigneti muniti di impianto fisso di irrigazione o di rete antigrandine o altre analoghe strutture di protezione ed incremento produttivo;

VI Rimboschimenti: sono considerati tali i pioppeti, i noceti ed ogni altra forma di messa a dimora di alberi ed arbusti, fino al completo compimento di tre anni dall'impianto;

VI bis Pioppeti da biomasse: nei pioppeti da biomasse il divieto di caccia è permanente; è consentito solo l'accesso del cane per lo scovo e la raccolta della selvaggina abbattuta o ferita;

VII Colture erbacee intensive: sono considerate tali l'erba medica ed analoghi tipi di piante erbacee seminate artificialmente con lo scopo di essere utilizzate come foraggiere;

VIII Colture specializzate diverse: sono considerate tali i terreni coperti da orticole in genere, aglio, asparago, cipolla, cocomero, cetriolo, fragola, melone, patata, radicchio, soia, zuccina, zucca ecc. e gli allevamenti ittici.

IX Colture cerealicole e da semi: sono considerate tali i terreni coperti da grano, mais, soia, orzo, riso, segale, sorgo, saggina, girasole, colza, ravizzone, bietola da seme. ecc..

Nei terreni in attualità di coltivazione, inclusi i fossi che delimitano due appezzamenti coltivi compresi nelle categorie sopra elencate, è vietata ogni forma di esercizio venatorio ivi compreso l'accesso del cane anche per il recupero della selvaggina.

Eccezioni ed ulteriori divieti relativi al punto b.1

b.1.1. - I terreni di cui alle precedenti categorie contrassegnate con i simboli IV Prati artificiali irrigui, VI Rimboschimenti, VII Colture erbacee intensive, IX Colture cerealicole e da semi e negli allevamenti ittici di cui al simbolo VIII Colture specializzate diverse, possono essere predestinati e finalizzati, a seguito di appositi accordi sottoscritti dai conduttori dei fondi e dai titolari di particolari concessioni di caccia o dai Presidenti degli A.T.C., all'incremento della fauna selvatica ed all'esercizio venatorio, secondo i tempi e le modalità stabilite negli accordi medesimi. Il contenuto degli accordi, va segnalato con apposite tabelle perimetrali a cura del titolare di particolare concessione di caccia o dell'A.T.C. Gli accordi sottoscritti dai soggetti di cui sopra devono essere preventivamente segnalati al Servizio competente entro il 20/08/2011, che dispone la dizione delle tabelle perimetrali sopraccitate.

b.1.2. - Nei "vigneti e frutteti" (cat. V), solo dopo la raccolta dei frutti pendenti, viene consentito:

- l'attraversamento e l'atteggiamento di caccia vagante soltanto lungo le capezzagne e gli stradoni di separazione dei vari appezzamenti di vigneti o di frutteti, con facoltà di sparo soltanto in direzione parallela all'asse dello stradone o della capezzagna e con divieto assoluto di danneggiare le piante;

- l'accesso del cane solo per lo scovo ed il recupero della selvaggina.

L'accesso ai vigneti e frutteti è vietato ai battitori od accompagnatori del cacciatore e comunque a quelle persone che, vagando all'interno degli stessi, dimostrino di collaborare al fine di scovare e far uscire la selvaggina verso i margini degli appezzamenti.

L'accesso all'interno dei vigneti e frutteti, anche in presenza di frutti pendenti, è consentito esclusivamente per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, purché senza fucile o con fucile scarico e chiuso in busta.

Nei vigneti e frutteti muniti di impianto antigrandine è vietato l'esercizio venatorio a meno di mt. 70. E' consentito l'accesso del cane per lo scovo e la raccolta della selvaggina abbattuta o ferita, fermo restando il divieto di sparo in direzione degli impianti stessi.

Nei vigneti e frutteti muniti di impianto di irrigazione, fermo restando il divieto di esercizio venatorio al loro interno, dopo la raccolta dei frutti è permesso l'accesso del cane ed è consentito altresì l'attraversamento lungo le capezzagne che separano gli appezzamenti coltivi purché con fucile scarico e chiuso in busta.

b.1.3. - Lungo le capezzagne o stradoni di delimitazione degli appezzamenti coltivati a mais, sorgo, saggina e girasole, la caccia è consentita solo in forma vagante, con facoltà di accesso, nei suddetti terreni, del solo cane per lo scovo e la raccolta della selvaggina abbattuta o ferita. Nel caso di svolgimento di caccia da appostamento, ove ammessa, nei terreni sopraccitati è consentito l'accesso del solo cane ed esclusivamente per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita, mentre è vietato il posizionamento degli stampi.

Nei terreni coperti da soia, è consentita solo la caccia vagante alla selvaggina stanziale e limitatamente lungo le capezzagne o stradoni di delimitazione degli appezzamenti coltivi, con divieto assoluto di accesso, anche del cane.

Nei terreni seminati a grano, orzo ed altri cereali, nel periodo autunnale è consentita solo la caccia vagante alla selvaggina stanziale e limitatamente lungo le capezzagne e stradoni con facoltà di accesso del cane per lo scovo e la raccolta della selvaggina abbattuta o ferita, nonché del cacciatore solo per la raccolta della selvaggina purché con fucile scarico (senza cartucce nel serbatoio) e chiuso in busta.

b.1.4. - E' fatto divieto di esercizio venatorio a meno di m 150 dall'appezzamento coltivo dove sta operando la mietitrebbia. Chi vuole attraversare l'appezzamento coltivo o sostare dove sta operando la mietitrebbia, a meno di 150 m dalla stessa, deve tenere il fucile chiuso in busta e scarico.

Per appezzamento coltivo si intende una superficie sulla quale insiste una coltura che sia omogenea e senza interruzione di continuità, indipendentemente dall'ettaggio. In pratica un fossato, una scolina, una capezzagna od uno stradone sono da ritenersi il limite naturale dal quale il cacciatore deve rispettare i 150 m di distanza.

b.2 - Terreni non considerati in attualità di coltivazione

Non sono considerati in attualità di coltivazione i seguenti terreni:

- terreni arati anche se preparati per la semina o l'avvio di coltivazione;
- terreni coperti da "rimboschimento" (cat. VI) dopo il terzo anno dalla messa a dimora;
- terreni coperti da stoppie od analoghi residui di colture erbacee a raccolto ultimato;
- terreni coltivati a bietola, tranne quella da seme.

"Erba medica" e "Prati irrigui" (cat. VII/IV) nel periodo decorrente dal 15/08/2011, quando la vegetazione non supera i 20 cm di altezza e dopo il 09/10/2011 sino al termine della stagione venatoria (30/01/2012).

"Asparago" (cat. VIII) -pur essendo una coltura non in attualità di coltivazione è consentito l'accesso del cane dall'apertura generale della caccia sino al 04/12/2011.

b.3 - Addestramento e allenamento dei cani da caccia

Fatto salvo quanto previsto al punto a.8, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, nel rispetto delle colture in atto, dal 15 agosto al 15 settembre 2011 dalle ore 07,00 alle ore 20,00, fermo restando il divieto per le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore, ai cacciatori che siano muniti del tesserino regionale della caccia e del riscontro di pagamento dell'iscrizione all'A.T.C. valido per la stagione venatoria 2011/2012. In deroga al numero massimo dei due cani per conduttore è consentito l'uso di un numero massimo di sei cani da seguita per conduttore esclusivamente nell'ambito dell'apposito "Progetto sperimentale" a sostegno della cinofilia, previa autorizzazione rilasciata dagli AA.TT.CC.

METODI E FORME DI CACCIA CONSENTITI

c.1 - L'appostamento temporaneo non potrà essere preparato prima delle ore 01,00 di ogni giornata di caccia e dovrà essere rimosso unitamente agli stampi al termine della stessa. Gli appostamenti temporanei che verranno rinvenuti tra le ore 20,00 e le ore 01,00 potranno essere rimossi dagli Agenti della Polizia Provinciale e saranno restituiti ai legittimi proprietari che ne facciano richiesta ed a cui sarà elevata la relativa sanzione della norma violata.

c.2 - Le sommità arginali, asfaltate, sono strade carrozzabili equiparate a quelle indicate all'art. 21 comma 1° lettera e) e f) della Legge n. 157/92.

c.3 - Nella segnatura giornaliera del tesserino, qualora si cambi A.T.C. oppure si passi da un A.T.C. ad una Azienda Venatoria, o nel caso (come nel Pre-Parco) in cui sia obbligatorio segnare immediatamente la migratoria e servano più caselle, si dovrà annotare più volte la stessa data in caselle diverse e consecutive; tale annotazione ovviamente varrà come una sola giornata di caccia.

c.4 - Oltre al divieto di utilizzo, sancito dagli articoli 21 e 30 della Legge n. 157/92, non è consentita la detenzione del richiamo acustico elettromagnetico durante l'esercizio venatorio. Inoltre:

1. Non sono consentiti la detenzione e l'uso, durante l'esercizio venatorio, delle cartucce a munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza (tipo "Over 100") o similari;
2. Non sono consentiti la detenzione e l'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti, radio-ricetrasmittenti (o strumenti che svolgano la stessa funzione), dal momento in cui il cacciatore si inoltra sul territorio e fino al rientro alla propria abitazione o alla propria automobile;
3. Non sono consentiti la detenzione e l'uso di strumenti di rilevazione del calore dal momento in cui il cacciatore si inoltra sul territorio e fino al rientro alla propria abitazione o alla propria automobile.

c.5 - E' fatto divieto di esercizio venatoria meno di 150 metri dagli impianti di pannelli solari/fotovoltaici..

MISURE DI CONSERVAZIONE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.) ISTITUITE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 79/409/CE "UCCELLI"

Nelle Z.P.S., di cui all'allegata cartografia tratta dal sito "regione.emilia-romagna.it/wcm/natura2000/elenco_siti/ferrara", valgono le misure di conservazione vigenti stabilite dalla Delibera di G.R. dell'Emilia-Romagna del 28 Luglio 2008 n. 1224 e successive modifiche e integrazioni.